



## *Il Ministro della transizione ecologica*

### **DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTA** la legge del 28 giugno 2016, n. 132;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017, recante l'articolazione l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**VISTO** l'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1° marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dal Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, in qualità di proponente, con nota del 5 marzo 2019, acquisita al prot. DVA-9996 del 18 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, integrata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo con la procedura di valutazione d'incidenza, di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, comprensivo del piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, redatto ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, per il progetto "Realizzazione della rete

irrigua del distretto del Sinis sud (area a rischio salinizzazione)”, successivamente perfezionata con nota del 14 giugno 2019, acquisita al prot. DVA-15813 del 20 giugno 2019;

**CONSIDERATO** che oggetto del presente decreto è la compatibilità ambientale del progetto “Realizzazione della rete irrigua del Distretto di Sinis Sud (area a rischio di salinizzazione)”;

**VISTO** che il 5 luglio 2019, sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) è avvenuta la pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale integrato con la Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e comprensivo del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo del progetto “Realizzazione della rete irrigua del distretto del Sinis sud (area a rischio salinizzazione)”, della Sintesi non tecnica, nonché dell’Avviso al pubblico, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale nonché le integrazioni trasmesse nel corso dell’iter istruttorio;

**VISTO** che il 21 ottobre 2020, sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è avvenuta la pubblicazione dell’annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa;

**VISTE** le osservazioni da parte del pubblico e i pareri presentati ai sensi degli articoli 24, comma 4, e 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, considerati dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell’istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, il cui elenco è riportato alla pagina 8 del parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 80 del 26 marzo 2021;

**PRESO ATTO** che il progetto presentato, di nuova realizzazione e ricadente parzialmente in siti appartenenti alla Rete Natura 2000, è riferibile alla tipologia di cui al punto 2), lettera d) “Acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km”, dell’Allegato II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**PRESO ATTO** che la soluzione di progetto prevede la realizzazione di una nuova opera di irrigazione in pressione con messa in opera delle condotte idriche di lunghezza complessiva, comprese le condotte secondarie, superiore ai 20 km e delle relative prese comiziali, estesa per circa 2.756 ettari (distretto irriguo Sinis Sud), nei comuni di Riola Sardo, San Vero Milis e Cabras, in provincia di Oristano, con l’obiettivo di fornire a 2.404 ettari di terreno agricolo un impianto irriguo consortile;

**PRESO ATTO** che l’obiettivo delle opere di progetto è il completamento dell’impianto irriguo dell’intera zona di competenza, per rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura ed evitare il ricorso all’emungimento della falda tramite pozzi, trovandosi tale

falda attualmente già in stato di forte compromissione con progressivo ingresso del cuneo salino;

**PRESO ATTO** che la rete irrigua è alimentata dal Canale adduttore destra Tirso, che ha origine in corrispondenza dello sbarramento “Santa Vittoria” sul fiume Tirso, si sviluppa per una lunghezza di 35 km e termina nella vasca di accumulo “Pauli Crechi”, in comune di Riola Sardo, dove è presente la stazione di pompaggio. Gli interventi previsti sono i seguenti:

- adeguamento e potenziamento dell’esistente centrale di sollevamento in località Pauli Crechi, rinnovo degli impianti elettrici ed elettromeccanici, installazione di paratoie motorizzate ed altri interventi (sistemi di automazione, telecontrollo, ecc. ecc.) senza modifiche del profilo esterno dell’edificio esistente;
- posa in opera della condotta principale A della lunghezza di circa 16 km con diametri decrescenti dal DN 1000 al DN 250; tale condotta è costituita da una doppia linea sino alla progressiva 4.700 m;
- posa in opera delle condotte secondarie B e C e delle distributrici che si diramano dalle secondarie;
- realizzazione delle opere idrauliche puntuali (manufatti di attraversamenti stradali, attraversamenti pensili/in subalvaeo) funzionalmente connesse;

**PRESO ATTO** che il progetto prevede la posa delle condotte ad una profondità media di 1 m tra la generatrice superiore della tubazione ed il piano di campagna, previa esecuzione di scavi a profondità variabile a seconda dell’orografia del terreno (fino ad un massimo di 3 metri);

**PRESO ATTO** che, a seguito delle comunicazioni e richieste formulate dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministero della cultura), sulla base dei pareri della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 24 dicembre 2019 e del 10 febbraio 2020, e di quanto osservato dalla Regione Autonoma della Sardegna, con la documentazione integrativa trasmessa in data 16 settembre 2020, sulla base di quanto chiesto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. MATTM-40061 del 29 maggio 2020 ed oggetto della pubblicazione sul sito internet del medesimo Ministero in data 21 ottobre 2020, il proponente ha presentato una variante del progetto oggetto dell’istanza originaria, stralciando i tracciati della “condotta secondaria B” e delle condotte distributrici B nella parte in cui interessano le zone palustri a maggiore naturalità e le aree del Nuraghe e dell’Insediamento Tziricottu (in comune di Cabras), per sostituirli con un tratto di collegamento (“condotta distributtrice A”) dalla “condotta principale A” nello spazio a sud dall’area Nuraghe e Insediamento Tziricottu. La variante del progetto prevede, pertanto, l’estensione delle condotte distributrici A, in sostituzione delle condotte distributrici B, senza più interessare direttamente le zone palustri e le aree del Nuraghe e dell’insediamento Tziricottu;

**CONSIDERATO** che, con la documentazione integrativa trasmessa in data 16 settembre 2020, oggetto della pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) in data 21 ottobre 2020, il proponente ha altresì presentato il Piano di Monitoraggio Ambientale;

**CONSIDERATO** che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a tutela ambientale, culturale e paesaggistica in base alla normativa vigente, e potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi;

**CONSIDERATO** che con riferimento alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, l'area interessata dalla realizzazione degli interventi di progetto interseca le seguenti aree:

- ZPS ITB034008 – Stagno di Cabras (interferenza diretta);
- ZPS ITB034006 – Stagno di Mistras (interferenza diretta);
- SIC ITB030034 - Stagno di Mistras di Oristano (interferenza diretta);
- ZSC ITB030036 - Stagno di Cabras (interferenza diretta);

**CONSIDERATO** che, per i siti ZPS ITB034008 – Stagno di Cabras, ZPS ITB034006 – Stagno di Mistras, SIC ITB030034 - Stagno di Mistras di Oristano e ZSC ITB030036 - Stagno di Cabras è stato effettuato lo Studio di Incidenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 8 settembre 1997, n. 357, successivamente integrato con lo studio delle interferenze del progetto anche per l'IBA 218 – Sinis e Stagni di Oristano;

**CONSIDERATO** che la variante al tracciato oggetto dell'istanza originaria, che prevede l'estensione delle condotte distributrici A, non interessa l'area ZPS ITB034008 – Stagno di Cabras;

**ACQUISITO** il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 80 del 26 marzo 2021, assunto al prot. MATTM-35423 del 7 aprile 2021, di esito positivo nel rispetto di condizioni ambientali in merito alla compatibilità ambientale del progetto “Realizzazione della rete irrigua del Distretto di Sinis Sud (area a rischio di salinizzazione)”, comprensivo del piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato ai sensi dell'art. 24, del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla valutazione di incidenza ambientale, nel parere n. 80 del 26 marzo 2021, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha richiesto uno sviluppo ed un approfondimento prima dell'approvazione del progetto esecutivo dell'opera “Realizzazione della rete irrigua del Distretto di Sinis Sud (area a rischio di salinizzazione)”;

**ACQUISITO** il parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui alla nota prot. 1129 del 14 gennaio 2021, assunto al prot. MATTM-4216 del 18 gennaio 2021, di compatibilità ambientale positivo, nel rispetto di condizioni ambientali, del progetto “Realizzazione della rete irrigua del Distretto di Sinis Sud (area a rischio di salinizzazione)”;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti atti:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 80 del 26 marzo 2021, costituito da n. 44 (quarantaquattro) pagine;
- b) parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui alla nota prot. 1129 del 14 gennaio 2021, costituito da n. 34 (trentaquattro) pagine;

**VISTO** il decreto 24 dicembre 2015 emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro tempore* (ora Ministro della transizione ecologica), di concerto

con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo *pro tempore* (ora Ministro della cultura), n. 308, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con il quale sono stati emanati “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, all’adozione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale;

**VISTO** il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l’art. 51, comma 2, primo periodo;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### ***(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)***

1. E’ espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il progetto “Realizzazione della Rete Irrigua del Distretto di Sinis Sud (area a rischio salinizzazione)”, presentato dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, anche con riguardo al piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’articolo 24, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

### **Articolo 2**

#### ***(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 80 del 26 marzo 2021. Il proponente provvederà a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

2. Tenuto conto di quanto rappresentato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministero della cultura) con il parere prot. 1129 del 14 gennaio 2021, considerato che tutte le condizioni ambientali indicate nel medesimo parere prot. 1129 devono essere oggetto di verifica di ottemperanza, come riportato all’articolo 3 del presente decreto, la condizione ambientale n. 4 di cui al parere n. 80 del 26 marzo 2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS è sostituita come segue: “L’Ente proponente dovrà verificare la possibilità di includere altre specie arbustive (oltre all’Edera Elix) e lianose autoctone nell’intervento di mitigazione previsto con la schermatura delle recinzioni metalliche con siepe rampicante.”

### **Articolo 3**

#### ***(Condizioni ambientali del Ministero della cultura)***

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui alla nota prot. 1129 del 14 gennaio 2021. Il proponente provvederà a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.

#### **Articolo 4** ***(Verifiche di ottemperanza)***

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 3.
2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l’attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 80 del 26 marzo 2021. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicato nel parere di competenza.
3. La Regione Sardegna in qualità di Ente Vigilante con il coinvolgimento di ARPA Sardegna provvederà alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 80 del 26 marzo 2021, comunicandone gli esiti al Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente.
4. I soggetti e gli uffici di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo provvedono a concludere l’attività di verifica entro il termine di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all’autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura.
5. Ai sensi dell’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte direttamente dall’autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
6. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed agli enti coinvolti non rientrino tra i rispettivi compiti istituzionali.

#### **Articolo 5** ***(Disposizioni finali)***

1. Il presente provvedimento è comunicato al Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, al Ministero della cultura, all’ISPRA, all’ARPA Sardegna ed alla Regione Autonoma della Sardegna, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura, sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.
3. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo del n. 152 del 2006 e dell’articolo 51, comma 2, della legge 11 settembre 2020, n. 120, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica di cui all'art. 5, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per le predette impugnative decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL MINISTRO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Roberto Cingolani

IL MINISTRO  
DELLA CULTURA

Dario Franceschini